

ACCORDO DI RINNOVO CONTRATTUALE

Bolzano, addì 23 gennaio 2018

tra

il **Collegio dei Costruttori Edili della Provincia Autonoma di Bolzano / Kollegium der Bauunternehmer der Autonomen Provinz Bozen**, rappresentato dal Presidente Sig. Markus Kofler, assistiti dal Sig. Josef Negri, dal Sig. Thomas Hasler e dal Sig. Robert Tauber,

e

la **FLC/LFB - FEDERAZIONE LAVORATORI COSTRUZIONI/ LANDES-FÖDERATION DER BAUARBEITER**, costituita da:

- **FENEAL-SGK/UIIL** rappresentata dal Segretario Generale Maurizio D'Aurelio e dal signor Michele Pavan;
- **FILCA-SGB/CISL** rappresentata dal Segretario Generale Georg Plaickner, dai Segretari Michael Raveane, Martin Voppichler e Sylvia Gall;
- **FILLEA-AGB/CGIL** rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Irmgard Gamper e dal Sig. Giuseppe Terranova;

L'USAS-Sezione Edili / ASGB-BAU, rappresentata dai signori Friedrich Oberlechner e Werner Blaas.

Premesso che:

- le parti si impegnano ad adoperarsi per l'osservanza e la non modificazione, rispettivamente da parte delle imprese e dei lavoratori, nell'arco di vigenza del presente contratto delle condizioni pattuite a livello di contrattazione nazionale e provinciale;
- le parti ribadiscono il proprio comune impegno contro la diffusione di forme irregolari e abusive di produzione che vanno ad alterare il libero mercato.

Tanto premesso:

- viste le disposizioni di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini stipulato in data 1 luglio 2014 ed in particolare gli articoli 12 e 38;
- visto il Contratto Integrativo Provinciale del 23.12.2013,

si stipula

il seguente accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale valevole per tutte le imprese che svolgono nella Provincia di Bolzano le lavorazioni indicate in premessa al CCNL 01/07/2014 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di committenti

privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse. In particolare si richiama espressamente l'accordo del 10/10/1991 nel quale tutte le parti sociali hanno ribadito l'applicazione del presente contratto collettivo nella provincia di Bolzano a tutti gli operai, compresi quelli in trasferta, nonché al versamento dei contributi previsti dalla Cassa Edilé della Provincia Autonoma di Bolzano. Quanto di seguito indicato modifica il Contratto Integrativo Provinciale di cui sopra, fermi restando gli aspetti economico/normativi non espressamente citati, che pertanto rimangono invariati. La collazione avverrà in un momento successivo. I riferimenti al CCNL 19 aprile 2010 verranno ricondotti alla disciplina del CCNL 1 luglio 2014.

Art. 4

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE REGOLAMENTAZIONE PER OPERAI E IMPIEGATI

L'elemento variabile della retribuzione, pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del CCNL avvenuta in data 1 luglio 2014, è da considerare quale premio variabile, concordato e verificato in sede territoriale, che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato all'incremento dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio rispetto al periodo congruo, come di seguito indicato.

L'elemento di cui sopra è erogato esclusivamente per le ore ordinarie effettivamente lavorate, per le festività e per le ore di recupero (banca ore e flessibilità): la base di computo è pertanto costituita dalle ore utilizzate ai fini Cassa Edile, fermo restando che gli importi di cui sopra non avranno incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, e per l'effetto sono anche esclusi dagli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia, così come dalla contribuzione al menzionato ente bilaterale.

Fermo restando che l'erogazione dell'EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, al fine di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con relativa ponderazione:

1. Numero di lavoratori iscritti in Cassa Edile: 25%
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile: 25%
3. Ore denunciate in Cassa Edile, con esclusione delle ore di cassa integrazione guadagni per qualsiasi causale, ~~fatte salve quelle per eventi meteorologici~~: 25%
4. crescita del PIL a livello provinciale: 25%

I periodi di riferimento mobili per il calcolo dell'EVR sono i seguenti:

Anno 2018: triennio 2015-2016-2017 su triennio 2014-2015-2016

Anno 2019: triennio 2016-2017-2018 su triennio 2015-2016-2017

Anno 2020: triennio 2017-2018-2019 su triennio 2016-2017-2018

Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica dei suddetti indicatori e così per la prima volta nel mese di gennaio 2018.

Con riferimento ai suddetti indicatori le parti precisano che i primi tre sono riferiti agli anni Cassa Edile del settore industria, mentre il quarto è riferito all'anno di calendario.

All'esito del raffronto da effettuarsi ogni anno ai fini della determinazione dell'EVR con riferimento ai suddetti quattro parametri e periodi triennali, l'elemento variabile della retribuzione sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali dei parametri con risultato pari o positivo, sino al massimo del 100% dell'EVR. Non si determinerà alcuna erogazione a titolo di EVR nel caso in cui nessun parametro risulti positivo.

Determinata la percentuale a livello provinciale secondo le modalità di cui sopra, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

1. ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
2. volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'azienda ha la facoltà di non erogare l'EVR.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura prevista al successivo comma.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura (4%), l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

1. l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali al Collegio dei Costruttori Edili e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;
2. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'erogazione dell'EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, sarà erogato in 12 quote mensili al personale in forza. Anche per gli impiegati l'erogazione dell'EVR avverrà a consuntivo mensilmente in 12 rate, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato presso l'impresa nell'anno di riferimento. La frazione di mese non superiore a quindici giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.

Nel caso di passaggio di categoria da parte dei lavoratori nel corso dell'anno di riferimento è erogato l'EVR afferente l'ultima categoria di appartenenza.

Le parti si incontreranno entro il 31/12/2020 per verificare l'andamento di mercato e le relative condizioni contrattuali nazionali.

Le parti ribadiscono che gli emolumenti erogati a titolo di elemento variabile della retribuzione in presenza dell'incremento di almeno uno dei sopra definiti indicatori, in quanto elementi di competitività, di efficienza e di miglioramento organizzativo, finalizzati al positivo andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati, sono in possesso dei requisiti di legge ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva agevolata di cui all'art. 1 c. 182-191 L. 208/2015, come modificato dall'art. 1, commi 160 e segg. L. 232/2016.



Dichiarazione a verbale:

Qualora, in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale, venisse concordata l'abrogazione del predetto istituto, e/o il conglobamento dello stesso con altri elementi di paga, il presente accordo perderà qualsiasi efficacia e si intenderà pertanto automaticamente risolto per ogni suo effetto, a partire dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina a livello nazionale. Per ogni ulteriore modifica dell'EVR a livello nazionale, le parti in ogni caso si impegnano ad incontrarsi per un immediato confronto.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore il 01/01/2018 ed avrà validità fino al 31/12/2020, ovvero fino ad eventuale diverso termine stabilito dal nuovo CCNL o dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto

p. Il COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI



p. La FLC/LFB (FeNEAL-SGK/UIL, FILCA-SGBCISL, FILLEA-AGB/CGIL)



p. L' ASGB BAU



NEZCOM 00065
007 1176 81 00 66880016